

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 - NELL'AMBITO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

LISTA DELLE PROVINCE A MAGGIORE TASSO DI SINISTROSITA' DI CUI ALL'ART. 132-TER, COMMI 3 E 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 E DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124

Legenda

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ALLIANZ S.P.A.
---------------------	-----------------------

<p>Osservazioni generali</p>	<p><u>La definizione di sconto</u></p> <p>Lo schema di regolamento in discussione disciplina le modalità di calcolo degli sconti introdotti dalla legge 124/2017 in caso di offerta assicurativa connessa all'utilizzo della scatola nera.</p> <p>In quest'ottica, l'articolo 2 – Definizioni potrebbe essere validamente integrato con la definizione / nozione che si intende dare all'espressione sconto, la quale in linguaggio assicurativo può assumere significati diversi. In questo ambito, si ritiene debba essere chiarito che trattasi di componente della personalizzazione tariffaria.</p> <p><u>L'incompleta regolamentazione delle c.d. scatole nere o meccanismi equiparabili</u></p> <p>Un regolamento per definire criteri e modalità di calcolo degli sconti premio collegati a offerte assicurative con scatola nera è solo uno dei provvedimenti necessari per dare una completa disciplina alla materia riguardo ad alcuni istituti essenziali. A titolo di esempio, mancano ancora sia le specifiche tecniche hardware che stabiliscono cos'è una scatola nera sia le regole di portabilità.</p> <p>Al riguardo, si ricorda che l'attuazione delle previsioni di cui all'art 145 bis commi 2 e 3 presuppone la piena operatività del/dei "provider" che gestiscono sia la portabilità dell'HW che i flussi di dati in caso di successione fra diversi assicuratori. Questa operatività dipende, a sua volta, dal regolamento ex L. 27/2012 che andrà emanato da IVASS di concerto con il MISE ed il Garante Privacy (teoricamente entro 90 gg. a far data dal 25 marzo 2012).</p> <p>Solo il completamento di tutte le previste attività di regolazione può garantire un'equa e corretta applicazione della legge la quale, in caso contrario, presenterebbe parti immediatamente operative (vedere quanto previsto dall'articolo 132 ter) accanto ad altre sospese nell'efficacia (vedere quanto previsto dall'articolo 145 bis).</p> <p>Quanto sopra per evitare il rischio che l'introduzione di uno sconto, senza allo stesso tempo regolamentare l'istituto della portabilità dati da un'impresa all'altra, diventi un ostacolo alla libera circolazione dell'assicurato (condizione che costituisce al contrario la condizione essenziale per migliorare le dinamiche concorrenziali).</p>
-------------------------------------	---

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
Articolo 6	comma 1 e 3	<p><u>La definizione di sconto e la sua quantificazione</u></p> <p>La legge 124/2017 in maniera generica definisce sconto la riduzione premio spettante all'assicurato che installa sul proprio veicolo un dispositivo del tipo scatola nera.</p> <p>Lo schema di regolamento riprende la medesima espressione, ovvero "sconto", anche se dalle istruzioni relative alle modalità di determinazione "....la percentuale di sconto è almeno pari alla diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti senza e con i meccanismi elettronici di cui al comma 1...." appare chiaro che ci si riferisca ad un parametro tariffario, o meglio ad un meccanismo automatico proprio della tariffa di riferimento che l'impresa è tenuta ad applicare solo in coerenza con le proprie basi tecniche osservate sufficientemente ampie ed estese ad almeno 5 anni (in questo senso vedasi l'articolo 35 CAP - Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti). Da ciò discendono le seguenti osservazioni:</p> <p>a) la necessità già espressa in premessa, ovvero prevedere all'articolo 2 del presente schema di regolamento la definizione di sconto nel senso di parametro di tariffa;</p> <p>b) il regolamento, anche a livello di impostazione di calcolo, non può neppure indirettamente quantificare l'entità minima della riduzione di premio di cui trattasi, lasciando alla singola impresa l'onere di tradurre gli scostamenti fra i premi puri in uno sconto congruente con lo "sconto significativo" così come richiesto dalla legge;</p> <p>c) l'impossibilità di quantificare a priori l'entità minima dello sconto è collegata anche ad altro adempimento disciplinato dalla legge 124/2017, la quale all'articolo 1 comma 14 sempre verso gli utilizzatori di scatola nera prevede, in caso di sinistro un peggioramento della classe di merito e quindi un aumento premio inferiore rispetto a quello altrimenti applicato.</p> <p>Anche questo aspetto di malus "attenuato" – altro non è che uno sconto indiretto - neppure menzionato dallo schema di regolamento perché al di fuori della delega della legge, dovrebbe essere preso in considerazione nella quantificazione complessiva dello sconto in quanto rientrante nel cosiddetto fabbisogno tariffario, la cui precisa quantificazione è indispensabile per la determinazione della tariffa stessa.</p>

<p>Articolo 6</p>	<p>comma 1 e 3</p>	<p><u>Sconto obbligatorio: criteri di calcolo</u></p> <p>Lo schema di regolamento condiziona la determinazione dello sconto obbligatorio a una verifica preliminare. Essa consiste nell'esistenza di un effettivo differenziale fra il premio puro osservato su insiemi di rischi rispettivamente dotati e non dotati di dispositivi elettronici.</p> <p>Il predetto principio guida - contenuto nel comma 1 dell'articolo 6 dello schema di regolamento - è altresì ribadito al successivo comma 3, laddove lo sconto è quantificato come <i>“almeno pari alla diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti senza e con meccanismi elettronici.....”</i></p> <p>Anche se il concetto è implicito, si ritiene necessario precisare in chiaro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ se la verifica di sussistenza del differenziale premio fornisce esito negativo, l'impresa non può essere tenuta ad applicare alcuno sconto (in questo senso vedasi quanto già previsto dal successivo articolo 9 comma 4 sugli sconti obbligatori aggiuntivi); ✓ la scelta della tecnica da utilizzare per individuare l'effettiva esistenza di differenziale di premio puro e, quindi, degli sconti spetta alla singola impresa. In questa attività l'impresa stessa non può infatti operare in difformità a quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle Assicurazioni Private per la determinazione della tariffa RCA. Inoltre, le predette linee guida obbligherebbero ad un confronto indistinto fra premi puri relativi a rischi non omogenei fra loro. Infatti, l'attuale offerta RCA telematica non è mono-prodotto ma variegata e ne deriva che, fermo l'obbligo di individuare lo scostamento fra premi puri di contratti con e senza meccanismi elettronici, l'impresa vada lasciata libera anche nella scelta dei sottoinsiemi di rischi da confrontare. In caso contrario, la conseguenza sarebbe quella di determinare uno sconto unico per tutti i prodotti, a prescindere dalle loro caratteristiche contrattuali peculiari. <p>In estrema sintesi, per omogeneità con quanto disposto all'art. 9 comma 4, si suggerisce di modificare il comma 3 dell'art. 6 come segue: "Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto è almeno pari – fatte salve le evidenze desumibili dall'analisi del portafoglio specifico – alla diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti senza e con i meccanismi elettronici ...".</p>
--------------------------	---------------------------	--

<p><u>Articolo 9</u></p>	<p><u>comma 4</u></p>	<p><u>Sconto obbligatorio aggiuntivo</u></p> <p>nella relazione introduttiva viene specificato che l'impresa applica tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, avuto riguardo ad assicurati collocati nella medesima classe di merito ed aventi le stesse caratteristiche soggettive.</p> <p>Nell'articolo 9 comma 4 si ribadisce che <i>“eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso dell'impresa stessa”</i>.</p> <p>Di tale principio, peraltro applicabile in via generale, si trova poi esplicita menzione nel testo unicamente in tale comma. Ebbene, tale previsione dovrebbe riferirsi all'intera disciplina degli sconti di cui il Regolamento si occupa, e non già ad una singola fattispecie, come già suggerito in sede di commento all'Articolo 6 comma 3.</p>
--------------------------	-----------------------	---